



Sentenza n. 309/2023 pubbl. il 15/09/2023
RG n. /2021
Repert. n. 497/2023 del 15/09/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO

nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. _____ del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
vertente

tra

_____ con il patrocinio dell'avv. Dario Nardone, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Alento n. 127, presso lo studio del difensore,

- Attrice

e

BANCA _____ in persona del legale rappresentante *p.t.*, non in proprio ma in nome e per conto di _____ **S.P.A.** con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliata in _____

- Convenuta

Oggetto: opposizione a precetto

Conclusioni: all'udienza del 23 febbraio 2023, parte attrice opponente e parte convenuta opposta precisavano le conclusioni riportandosi, rispettivamente, alle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 22 e 17 febbraio 2023.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:

Con atto di opposizione *ex art.* 615 c.p.c., _____ ha avversato l'atto di precetto con cui Banca _____ in persona del legale rappresentante *p.t.*, non in proprio ma in nome e per conto di _____ s.p.a., le

Firmato Da: BONCOMPAGNI MARIA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3a8820ac39cc3cd8dc05fc14e5cd1421



intimava il pagamento dell'importo di _____ euro, oltre accessori, spese ed interessi, sulla scorta di _____ titolo esecutivo integrato da *contratto di credito fondiario* stipulato dalla _____ con Banca _____ in data _____);

a supporto della proposta opposizione parte attrice contestava, preliminarmente, la legittimazione processuale della _____ s.p.a., non essendo comprovata la titolarità del credito in discorso, nella quale la convenuta sarebbe asseritamente subentrata a seguito di cessione *ex art. 58 TUB*, deducendo, poi, nel merito, la nullità del contratto di mutuo in discorso nonché l'inidoneità di detta pattuizione a fungere da titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.*;

si costituiva in giudizio la Banca _____, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in nome e per conto di _____ s.p.a., che avversava gli articolati motivi di opposizione, producendo, quanto alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione, due avvisi relativi a due operazioni di cessione - risalenti all' _____ 2007 ed al _____ 2008 - pubblicati in Gazzetta Ufficiale, recanti la *puntuale indicazione* di dieci criteri funzionali ad individuare i rapporti trasferiti da

_____, tanto essendo quindi sufficiente, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993, a dimostrare la titolarità del credito vantato nei confronti della _____, in quanto rispondente ai criteri di cui agli avvisi pubblicati in G.U;

rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, avanzata dalla parte attrice opponente, ed assegnati i termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, con ordinanza del 22 luglio 2022 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con ordinanza del 23 febbraio 2023, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

Considerato che:

preliminarmente, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ.*, sicché è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione attiva ordinaria *allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati*; invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 *ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento*



sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116);

in particolare, in ordine alla valenza da ascrivere all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che detta pubblicazione *può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere, con l'ulteriore precisazione che qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (così, Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617);*

inoltre, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che *la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798);*

nel caso di specie, questo giudice, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 15 settembre 2021, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, come avanzata dalla parte attrice opponente, fondata anche sull'eccepito difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta e dunque della relativa legittimazione processuale, facendo tuttavia salva ogni successiva valutazione nel corso del giudizio di merito, anche all'esito delle eventuali richieste istruttorie delle parti;

a fronte della preliminare contestazione, da parte dell'opponente, della titolarità attiva del credito in capo all'odierna opposta, quest'ultima ha atteso alla produzione di due avvisi, pubblicati in Gazzetta



Ufficiale, aventi ad oggetto due cessioni, relative ai rapporti trasferiti da]

s.p.a. ed asseritamente inclusivi anche del credito in discorso, perfezionatesi tra Banca

s.p.a. rispettivamente l' _____ 2007 ed il _____ 2008;

tuttavia, deve conclusivamente ritenersi che, anche all'esito della produzione documentale allegata alla memoria *ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.*, parte convenuta non abbia effettivamente fornito una prova univoca della propria legittimazione nei confronti di parte attrice;

invero, l'odierna convenuta ha fondato il proprio diritto di credito su due distinte operazioni di cessione, come sopra indicate, senza, tuttavia, fornire alcuna precisazione in ordine a detta circostanza, neppure a mezzo delle memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, risultando evidentemente incoerente l'allegazione per cui per un medesimo contratto di mutuo siano stati stipulati due distinti atti di cessione (sul punto cfr. anche la posizione già espressa dal Collegio a mezzo dell'ordinanza con cui ha accolto il reclamo proposto avverso la sopra citata ordinanza), pure ribadita dalla convenuta in sede di comparsa *ex art. 190 c.p.c.*;

a fronte di siffatta allegazione non può neppure ascriversi valenza dirimente alla dichiarazione - prodotta dalla parte opposta in sede di memoria *ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.* - con cui la cedente Banca _____ ha dichiarato l'inclusione del credito per cui è processo nella cessione dei crediti intervenuta in data _____ 2008 in favore della _____ s.p.a., condividendosi, al riguardo, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui *la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate*, non trattandosi, peraltro, *in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame* (Trib. Brescia, 21 dicembre 2022, che richiama anche Trib. Milano, 16 settembre 2021), come verificatosi anche nel caso di specie, la dichiarazione prodotta essendo datata 15 novembre 2021 e dunque redatta in corso di causa;

quanto prodotto dalla convenuta opposta si reputa quindi inidoneo a comprovare l'avvenuta cessione con riguardo al credito vantato nei confronti dell'odierna opponente, mancando sia la produzione del contratto di cessione sia una elencazione dei crediti ceduti;

conclusivamente, deve trovare accoglimento il motivo di opposizione dedotto in via preliminare, fondato sul difetto di titolarità soggettiva del credito in discorso in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con l'atto di citazione;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni - da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, particolarmente



contenuta per la fase istruttoria, che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui, ...
stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c, del D.M. n. 55 del 2014), sicché si
ritiene congruo liquidare le spese in favore della parte attrice opponente in complessivi 5.000,00 euro
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con
distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. del ruolo generale
degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa
ed assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da ;
- condanna la parte convenuta opposta Banca s.p.a., in persona del legale
rappresentante *p.t.*, in nome e per conto di s.p.a., al pagamento, in favore della
parte attrice opponente . delle spese di giudizio, che si liquidano in 5.000,00 euro
per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in
favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Lanciano, 13 settembre 2023

Il giudice

Maria Rosaria Boncompagni

